

Pubblicato il 04/12/2019

N. 07907/2019 REG.PROV.CAU.
N. 07622/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7622 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Maria Affinita, Maddalena Addesa, Silvana Aiello, Veronica Acampora, rappresentati e difesi dall'avvocato Ferdinando Gelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cristina Eusebi non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

1. Del Decreto Dipartimentale prot. 395 del 27/03/2019 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale del personale scolastico Generale con il quale veniva approvato e pubblicato, a seguito della prova scritta tenutasi il 18.10.2018, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso concorso nazionale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736, nella parte in cui non include i nominativi dei ricorrenti.

2. Degli atti e provvedimenti con i quali l'amministrazione scolastica ha attribuito alla ricorrente Affinita Maria quale punteggio per la prova scritta, il punteggio di 52,00; alla ricorrente Acampora Veronica il punteggio di 63,00; alla ricorrente Aiello Silvana il punteggio di 46,50 e alla ricorrente Addesa Maddalena il punteggio di 45,50. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

1. Del Decreto Dipartimentale prot. 395 del 27/03/2019 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale del personale scolastico Generale con il quale veniva approvato e pubblicato, a seguito della prova scritta tenutasi il 18.10.2018, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso concorso nazionale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736, nella parte in cui non include i

nominativi dei ricorrenti.

2. Degli atti e provvedimenti con i quali l'amministrazione scolastica ha attribuito alla

ricorrente Affinita Maria quale punteggio per la prova scritta, il punteggio di 52,00;

alla ricorrente Acampora Veronica il punteggio di 63,00; alla ricorrente Aiello Silvana il punteggio di 46,50 e alla ricorrente Addesa Maddalena il punteggio di

45,50.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AFFINITA MARIA il 18\10\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

Del Decreto del Capo Dipartimento del MIUR n. 1205 del 31.08.2019 con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria finale della procedura selettiva per il reclutamento di dirigenti scolastici indetta con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736, nella parte in cui non include i nominativi delle ricorrenti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 il dott.

Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3514 del 2019 , respinge l'istanza cautelare,

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., sia nei confronti dei soggetti inseriti nell'elenco degli ammessi alla prova orale sia nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria definitiva del concorso in questione ;

Visto l'elevato numero dei soggetti di cui sopra nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei due atti dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza,

in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. :

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20(venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare

all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),
Respinge la domanda cautelare.

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO